COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione di un deputato:

PRESIDENTE 99

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti per l'occupazione giovanile (*Testo unificato, approvato dal Senato, del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge dei senatori Ziccardi ed altri, Ferralasco ed altri, Fermariello ed altri*) (1416);

BOFFARDI INES: Provvidenze a favore dei giovani in attesa della prima occupazione (11);

ZANONE ed altri: Ammissibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato con gli iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione e fiscalizzazione dei relativi oneri sociali (50);

GIOVANARDI ed altri: Provvedimenti per l'occupazione giovanile (53);

ZOPPETTI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro e formazione (968);

GARGANO: Norme per l'assunzione dei giovani presso le aziende commerciali, turistiche e nei pubblici esercizi (1225) . 100

PRESIDENTE . 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . 103, 104, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121

BERTOLDI, *Relatore* 103, 106, 107, 109, 112, 114, 117

PAG.

CASTELLINA LUCIANA 114, 120, 121, 125

FERRARI MARTE 118, 124

GRAMEGNA 118, 121

MANCINI VINCENZO 119

MARZANO 118

MICELI VINCENZO 120

PALOMBY ADRIANA 103, 105, 107, 108, 109, 116, 123

PEZZATI 121

PISICCHIO 104, 114, 123

PORTATADINO 100

ROBALDO 125

SCALIA 103

ZOPPETTI 120

ZUECH 111

Votazione segreta:

PRESIDENTE 125

La seduta comincia alle 9,45.

BOFFARDI INES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, terzo e quinto comma, del Regolamento, che il deputato Pinto è sostituito dal deputato Luciana Castellina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'occupazione giovanile (*Testo unificato, approvato dal Senato, del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge dei senatori Ziccardi ed altri, Ferralasco ed altri, Fermariello ed altri*) (1416) e delle proposte di legge: Boffardi Ines: Provvidenze a favore dei giovani in attesa della prima occupazione (11); Zanone ed altri: Ammissibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato con gli iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione e fiscalizzazione dei relativi oneri sociali (50); Giovanardi ed altri: Provvedimenti per l'occupazione giovanile (53); Zoppetti ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro e formazione (968); Gargano: Norme per l'assunzione dei giovani presso le aziende commerciali, turistiche e nei pubblici servizi (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per l'occupazione giovanile », testo unificato del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri, Ferralasco ed altri, Fermariello ed altri, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1977, e delle proposte di legge: Boffardi Ines: « Provvidenze a favore dei giovani in attesa della prima occupazione »; Zanone ed altri: « Ammissibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato con gli iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione e fiscalizzazione dei relativi oneri sociali »; Giovanardi ed altri: « Provvedimenti per l'occupazione giovanile »; Zoppetti ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro e formazione »; Gargano: «Norme per l'assunzione dei giovani presso le aziende commerciali, turistiche e nei pubblici esercizi ».

Al termine della seduta svoltasi giovedì 12 maggio, la Commissione aveva deliberato di adottare, come testo base, il disegno di legge n. 1416; ora, prima di passare all'esame dell'articolato, ascolteremo l'onorevole Portatadino, che ha chiesto di illustrarci il parere espresso dalla XII Commissione industria.

PORTATADINO. Sono stato autorizzato a riferire oralmente il parere espresso dalla XII Commissione industria per la complessità e l'interesse del dibattito che è stato svolto in sede consultiva. Dico subito che il parere è favorevole da parte di tutti i gruppi; le osservazioni, provenienti da alcuni rappresentanti di gruppo e anche da colleghi che hanno parlato a titolo personale e che in parte sono state fatte proprie dal relatore, riguardano, evidentemente, non la *ratio legis* ma taluni punti particolari, che, peraltro, mi sembra opportuno sottolineare all'attenzione dei colleghi e del Governo in quanto credo sia necessario fare uno sforzo per realizzare la legge nel miglior modo possibile; taluni chiarimenti da parte del Governo tranquillizzerebbero chi ha creduto di scorgere alcuni particolari, ma non secondari, problemi nell'articolato del provvedimento.

Dirò innanzi tutto che la ragione fondamentale per la quale la XII Commissione industria si è dichiarata favorevole è una ragione di fondo, di politica generale, dal momento che il provvedimento sembra affrontare un problema che è decisivo non soltanto per i riflessi occupazionali, i riflessi positivi sullo sviluppo della produzione industriale, artigianale e agricola, ma anche essenzialmente perché si ritiene che ponga rimedio in maniera abbastanza tempestiva ad un problema sociale che a lungo andare si aggraverebbe per mancanza di interventi e in sostanza si tradurrebbe in costi economici più alti di quelli comportati dalla attuazione della legge in questione.

Quindi, in osservanza all'appello rivolto da vari gruppi ad approvare con urgenza il provvedimento in modo che esso possa essere tempestivo, la XII Commissione industria non ha proposto l'introduzione di modifiche particolari. Le osservazioni che seguiranno si rimettono alla decisione di questa Commissione in sede legislativa ed alla assicurazione del Governo che, nel caso taluni aggiustamenti risultassero utili, questi possano essere tempestivamente introdotti con provvedimenti successivi.

Mi permetterò, ora, di passare in rassegna rapidamente i punti che hanno suscitato in alcuni di noi qualche perplessità. L'articolo 4 parla della possibilità per i giovani immigrati, o appartenenti a nuclei familiari di immigrati, di iscriversi nella lista speciale del comune di provenienza

oltre che in quella del comune di residenza. Abbiamo creduto di interpretare la *ratio legis* di questo articolo come un vantaggio che si vorrebbe attribuire agli immigrati provenienti dalle aree depresse e in particolare dalle zone meridionali. In realtà ci sembra che la formulazione adottata non arrechi un reale vantaggio in quanto nel comune meridionale probabilmente non ci saranno molte possibilità di occupazione in base a questa legge, mentre verrà avvantaggiato chi, per esempio, si sia occasionalmente trasferito da Cinisello Balsamo a Sesto San Giovanni, vedendo aumentare le sue possibilità di trovare lavoro. Credo che sarebbe necessario un chiarimento in proposito.

Per quanto riguarda l'articolo 5 ha suscitato perplessità la mancanza di un metodo, di un riferimento relativi alla formazione della graduatoria. Sembrava importante, anche da un punto di vista di giustizia distributiva, che questa venisse formata sulla base di una indicazione regolamentare unica per tutto il territorio nazionale, in modo da evitare che persone eventualmente iscritte in liste speciali contemporaneamente in regioni diverse possano veder variare la propria posizione da regione a regione.

Infine non si comprende il valore dell'affermazione fatta nel comma successivo, per cui il titolo di studio non ha rilevanza nel caso di rapporti instaurati in attività non corrispondenti al titolo di studio stesso. Probabilmente si tratta di una statuizione che è in contrasto con gli stessi contratti nazionali di lavoro che prevedono, in alcuni casi, il passaggio automatico di categoria, nel caso di conseguimento del titolo di studio durante il rapporto di lavoro.

All'articolo 7 una perplessità è suscitata dal fatto che per le donne il limite massimo di età per la stipula del contratto di formazione sia elevato a ventiquattro anni. Colgo l'occasione per sottolineare come si sia posta attenzione al problema dell'occupazione femminile e come si sia contemplata la possibilità di una più specifica valutazione, all'interno di questo provvedimento, della occupazione femminile stessa.

Ci si domanda se un'eventuale elevazione del limite minimo non debba essere, per lo meno, estesa ai giovani lavoratori maschi, in particolare a favore di coloro che hanno prestato servizio militare. In tal caso, l'elevazione dovrebbe corrispondere al periodo militare prestato.

Ci siamo poi chiesti che cosa succeda a chi è chiamato a svolgere servizio militare, nel caso in cui l'interessato sia legato da un contratto di formazione oppure da un contratto a tempo indeterminato, in quanto non parrebbe utile l'interruzione del lavoro o del corso di formazione per assolvere agli obblighi di leva, mentre comunque non pare sia contemplata la possibilità del rinvio del servizio militare stesso. Inoltre, se il contratto di formazione, avendo la durata di dodici mesi, coincide in qualche modo con il periodo del servizio di leva, si può supporre che il soggetto possa essere sostituito da un nuovo titolare di contratto di formazione presso la medesima ditta, mentre lo stess opunto non appare chiaro, qualora si tratti di sostituire un titolare di contratto a tempo indeterminato. Non sappiamo cioè se la ditta abbia la possibilità di sostituire con un nuovo contratto a tempo indetermniato quello del giovane che si sia allontanato dal lavoro per dodici mesi.

Proseguendo nell'analisi: il titolo III, concernente disposizioni in materia agraria, elenca una serie di aspetti per i quali le iniziative assunte dalla Regione ammettono la serie di facilitazioni successivamente illustrate. Le osservazioni emerse in merito di cui riferisco anche se non sono esperto della materia, indicano la mancanza di un necessario riferimento al settore dell'allevamento; per quanto riguarda in particolare il Mezzogiorno, si è ritenuto di evidenziare come molto spesso da un lato le terre incolte siano quelle che è più difficile valorizzare, mentre dall'altro le zone sottocoltivate, o coltivate solo in parte, potrebbero essere più interessanti e più ragionevolmente utilizzabili a quel fine.

Sempre nello stesso titolo, all'articolo 19, si è reputato utile che si precisi che cosa si intenda per « concessione di terre incolte », in particolare di terre demaniali, patrimoniali degli enti locali: se cioè si tratti di affitto, di comodato, di affitto a titolo non oneroso, eccetera.

Maggiori preoccupazioni suscita l'articolo 20, concernente facilitazioni alle cooperative agricole costituite ai sensi dell'articolo 18. Infatti, il primo stabilisce che la somma di lire cinquantamila mensili debba essere versata entro tre anni; ora, noi sappiamo che nel settore agricolo le difficoltà maggiori si incontrano all'inizio, spe-

cialmente dal punto di vista finanziario; quindi in sostanza, a nostro avviso, questa disposizione è una sfida che la cooperativa dovrebbe accogliere per poter poi ottenere, entro il termine di tre anni (che può voler dire il mese successivo, ma anche 36 mesi dopo) l'erogazione delle somme.

Infine, l'ultima osservazione riguarda l'articolo 27 del titolo IV, ed è di carattere personale. In tale norma si fa riferimento a convenzioni con cooperative da parte delle amministrazioni centrali e di altri enti responsabili dell'attuazione dei progetti. Ora, io non comprendo la ragione dell'attribuzione della somma di lire cinquantamila mensili in quanto o la convenzione comporta, da un lato, un lavoro preciso che viene affidato a questa cooperativa, con conseguente remunerazione sulla base dell'importanza del lavoro stesso, oppure non comporta nulla di tutto ciò, ed allora non si vede cosa questi giovani debbano fare per beneficiare di questo compenso, a meno che esso sia versato dalle amministrazioni locali. Però, nella disposizione si parla di amministrazione centrale: questo dubbio, comunque, è di carattere personale e potrebbe anche derivare da un'affrettata lettura del testo.

In conclusione, ribadisco il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, espresso dalla Commissione industria: debbo però esporre ancora due osservazioni che l'onorevole Citaristi avanza a titolo personale, concernenti le assunzioni negli enti pubblici. Egli cioè ritiene più idoneo, a questo fine, il sistema dei concorsi riservati, piuttosto che il meccanismo previsto dalle attuali leggi, che giudica assistenziali; ed in secondo luogo (ed io mi associo) ritiene più corretto, per alcune mansioni di fiducia che potrebbero anche essere specificate, adottare il sistema della chiamata nominativa in quanto esistono, appunto, dei tipi particolari di lavoro nei quali il rapporto di fiducia è essenziale.

Con queste considerazioni, ritengo di aver esaurito il mio compito e desidero ringraziare l'onorevole ministro, il Presidente e la Commissione per la cortese attenzione.

PRESIDENTE. La ringraziamo, onorevole Portatadino, per la sua esauriente illustrazione del parere espresso dalla Commissione industria sul provvedimento numero 1416.

Passiamo quindi all'esame degli articoli Do lettura del primo:

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) realizzare piani di formazione profesionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i succesivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Gli onorevoli Castellina Luciana e Pinto hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'ultimo comma: « Il 60 per cento della somma stanziata deve essere destinato alle regioni meridionali ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Palomby Adriana, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerquetti, Cerullo, Covelli, Delfino, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Roberti e Sponziello hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 4, proseguendo, aggiungere: « Tali piani devono prevedere un incentivo economico per i giovani che frequentano i corsi di formazione professionale, da corrispondersi agli stessi sotto forma di presalario, al fine di incoraggiare gli stessi ad una assidua frequenza e garantire il pieno utilizzo delle strutture formative ».

L'onorevole Palomby intende illustrarlo?

PALOMBY ADRIANA. No, signor Presidente, è molto semplice e si illustra pertanto da sé.

BERTOLDI, *Relatore*. Ho già espresso il mio parere su tutte le proposte di emendamento. Comunque, sono contrario.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con le stesse motivazioni del relatore, anche io sono contraria all'emendamento Palomby ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palomby ed altri all'articolo 1.

(*È respinto*).

SCALIA. Signor Presidente, preferisco fare una dichiarazione sull'articolo 1, perché intendo togliere ogni carattere di enfasi eccessiva alle considerazioni che intendo fare a titolo personale.

Ho già espresso la mia valutazione sul complesso del progetto di legge in sede di discussione sulle linee generali, ma vorrei rilevare che fin dall'articolo 1 si enunciano gli obiettivi del provvedimento, che sono quelli di fronteggiare la disoccupazione giovanile, e proprio nell'articolo 1 tale finalità viene manifestata con maggiore virulenza. Questo è il senso dell'articolo 1, e in questa logica, e nel contesto del provvedimento, vengono rastrellati 1.060 miliardi tra le scarse risorse che abbiamo per destinarli all'esigenza dell'occupazione giovanile.

Quello che è accaduto al Senato è a tutti noto e non lo rileverò, perché non intendo dare grosso seguito a cose di questo genere. Vorrei dire che sono stato preso dalla volontà di presentare emendamenti tendenti a ripristinare il testo originario che era stato presentato dal Governo, però, tenuto conto dell'atteggiamento complessivo sul provvedimento assunto dal mio partito e dalle altre forze politiche, non ho voluto assumermi la responsabilità di rompere il clima idilliaco stabilitosi nella Commissione. Intendo pertanto dare il mio personale contributo per evitare intralci od ostruzionismi attraverso la presentazione di emendamenti, ma non posso accreditare una legge che ha certamente dei pregi ma che, per i correttivi che sono stati apportati, frustra la *ratio* per la quale il provvedimento era stato presentato. Nella mia dichiarazione non vi è un meridionalismo di maniera nè un furore antinordista, ma la constatazione che i soldi vengono destinati a realizzare una occupazione aggiuntiva nella zona industriale con effetti perversi di carattere oggettivo. Sul quotidiano *Repubblica* di ieri (giornale non sospetto) sono stati pubblicati dati circa l'impossibilità di occupare operai nel nord industriale del paese.

In secondo luogo l'impegno del Governo di arrivare con altri provvedimenti al settore della pubblica amministrazione, impegno assunto al Senato e ribadito in questa sede, è in concreta contraddizione con lo stesso impegno assunto dal potere esecutivo di bloccare entro limiti regidi la spesa pubblica. Si tratterà quindi di buone intenzioni, ma non di soldi che andranno in questa direzione.

In terzo luogo la limitazione che è stata introdotta di destinare solo alle cooperative i benefici previsti per l'agricoltura riduce l'ambito di agibilità della legge.

Per queste ragioni ritengo inidonea questa legge a risolvere, per lo meno in gran parte, i problemi dell'occupazione giovanile, per cui dichiaro che, oltre ad astenermi dalla votazione dell'articolo 1, mi asterrò dalla votazione di tutti gli altri articoli e del provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Castellina Luciana e Pinto hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

Le organizzazioni sindacali, in base al diritto acquisito in quanto facenti parte della Commissione regionale di cui all'articolo 3, partecipano al controllo del programma complessivo e del bilancio consuntivo che le Regioni effettueranno nella applicazione della legge.

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

È fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumlato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi.

PISICCHIO. Torno a sottolineare la preoccupazione che si ricava dalle disposizioni dell'articolo 4 in ordine alla questione delle liste speciali comunali. Come ho già detto in sede di discussione generale, sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 4 difficilmente i giovani disoccupati iscritti nelle liste di piccoli comuni avranno possibilità di impiego per effetto della legge, se posti vi saranno, nei comuni a concentrazione industriale. Chiediamo quindi chiarimenti al ministro circa la possibilità di ovviare a tale lacuna per lo meno in via amministrativa.

TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso assicurare che abbiamo già esaminato il problema in sede ministeriale. Quindi l'osservazione è giusta, ma posso garantire che con le circolari di applicazione della legge sarà chiarito che in ordine al piano per servizi speciali ed opere possono essere assunti giovani di tutte le liste dei comuni della provincia, quindi non solo dei comuni in cui vengono effettuati le opere e i servizi.

PRESIDENTE. Ricordo che questo indirizzo interpretativo della legge è contenuto in un ordine del giorno che sarà sottoposto a votazione al termine della seduta.

PISICCHIO. Ho sottoscritto anche io quell'ordine del giorno, ma vorrei chiarire

che quando parlo di comuni non produttivi mi riferisco al settore privatistico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge.

La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

Gli onorevoli Castellina Luciana e Pinto hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« La Commissione ha il compito di controllare che almeno il 50 per cento dei giovani assunti, sia con contratto di lavoro temporaneo che con contratto di formazione, siano donne, in quanto costituiscono la maggioranza della forza di lavoro giovanile inoccupata ».

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Palomby Adriana, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerquetti, Cerullo, Covelli, Delfino, d'Aquino, De Marzo, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Roberti e Sponziello hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Sopprimere l'ultimo periodo del sesto comma.

Al sesto comma sostituire alla fine del secondo periodo la cifra « 30 » *con* « 60 ».

PALOMBY ADRIANA. Con il primo emendamento si tende ad evitare che questo tipo di normativa declassi i giovani che hanno un titolo di studio e ci faccia trovare di fronte al fenomeno molto diffuso del laureato fattorino di autobus. Questo danneggia anche chi, non avendo titolo di studio, si vede sottrarre il posto di lavoro da chi ne ha uno e può aspirare ad altre possibilità, a prescindere dalle osservazioni fatte dal rappresentante della XII Commissione industria, che mi pare abbia sottolineato anche l'aspetto relativo ai contratti collettivi.

Si pone poi un termine di 30 giorni per la rettifica della inesatta classificazione nelle liste e dopo tale termine si prevede il silenzio-rifiuto. Sarei dell'avviso di allungare il periodo a 60 giorni, ma con l'obbligo di rispondere a chi ha fatto il ricorso, eliminando il concetto che chi non risponde si trincera dietro il silenzio-rifiu-

to, perché ci troviamo di fronte a lavoratori che cercano di tutelare i loro diritti e soprattutto la loro classificazione personale. Ritengo che questa possa essere una buona soluzione, anche perché portando il termine a 60 giorni chi deve rispondere ha tutto il tempo per farlo.

BERTOLDI, *Relatore*. A prescindere dalla motivazione generale, cioè che è opportuno approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato per le ragioni già espresse, ritengo che questi emendamenti siano improponibili per il merito; i giovani che chiedono di poter lavorare anche avendo titolo di studio rompono un diaframma che oggi esiste e che è estremamente nocivo. Dobbiamo orientarci verso il principio dell'interscambio tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, non possiamo mantenere un diaframma tra i due tipi di attività. D'altra parte c'è da dire che i giovani laureati o diplomati, pur di non rimanere disoccupati, possono chiedere di fare un lavoro qualsiasi: non possiamo impedire loro di svolgere un lavoro non corrispondente al titolo di studio che hanno conseguito. Mi sembra, invece, che questo sia un comma molto qualificante.

Per quanto riguarda la soppressione del sesto comma dell'articolo 5, penso che anche in questo caso convenga lasciare le cose come stanno, anche per l'organicità dell'articolo stesso.

Da ultimo devo dire che trenta giorni per la decisione della commissione mi sembrano un periodo più che sufficiente; e credo che questa tassativa disposizione di legge abbia proprio l'intento di non burocratizzare eccessivamente il provvedimento e di rendere più solleciti i tempi di attuazione.

Quindi come relatore mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati.

TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo dire, nel merito, che anch'io ritengo il comma in questione un punto qualificante della legge, tale da farci riflettere anche per il futuro, quando questo provvedimento ponte avrà esaurito le sue finalità, sulla normativa che dovrà essere adottata in merito al rapporto tra titolo di studio e contratto di lavoro. Infatti qui si apre l'eterno discorso: posto che andiamo certamente verso una scuola programmata, o fissiamo il numero chiuso, che bisogna mantenere, o adottiamo un sistema più elastico di rapporto tra titolo di studio e professione che si va acquisendo. Quindi non solo lo ritengo un punto rilevante, ma ritengo che al di là della legge esso può permetterci una riflessione più generale che riveda anche aspetti contrattuali ed il rapporto tra scuola e lavoro.

Per quanto riguarda il secondo emendamento all'articolo 5 credo che il meccanismo vada lasciato così com'è perché è coerente a meccanismi simili presenti in altri provvedimenti riguardanti la stessa materia e dunque, visto che tutto è discutibile, tanto vale fissare un criterio che si attenga a quelli generalmente adottati. Chiedo dunque che rimanga la norma fissata.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il primo emendamento Palomby soppressivo del secondo comma dell'articolo 5; contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Palomby Adriana soppressivo del sesto comma, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il terzo emendamendamento Palomby Adriana sostitutivo al sesto comma, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo dunque in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta ecce-

zione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono esere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge dai datori di lavoro di cui al precedente articolo.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile;

3) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.

Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

1) la durata;

2) l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

3) le modalità di svolgimento dell'attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;

4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Gli onorevoli Palomby Adriana, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerquetti, Cerullo, Covelli, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Roberti e Sponziello hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 2) dopo il segno di interpunzione aggiungere le parole: « L'orario destinato alla formazione professionale deve essere pari alla metà delle ore contrattualmente previste ».

PALOMBY ADRIANA. In effetti questo emendamento tende a garantire, nell'ambito dei contratti di formazione, che ci sia effettivamente una formazione professionale. Ove si lasciasse all'imprenditore la discrezionalità assoluta di stabilire dei rapporti tra questi due tipi di partecipazione del giovane, ci potremmo trovare di fronte a quello che è avvenuto spesso anche con i contratti di apprendistato, in cui più volte la formazione professionale è stata la grande assente pur rappresentando, in realtà, l'obbligo fondamentale e caratterizzante del rapporto di lavoro di questo tipo.

BERTOLDI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento per le ragioni di ordine generale già espresse.

TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è solo per ragioni di carattere generale che sono contraria. Alcuni giorni fa a Bruxelles ho visitato un centro di aggiornamento professionale che svolge, oltre a corsi a tempo pieno, corsi collegati a rapporti di lavoro. Devo dire che esiste una realtà di aggiornamento e di riqualificazione che non può essere predeterminata con uno schema onnicomprensivo e valido per tutte le situazioni. Pur senza lasciare ogni decisione alla discrezionalità del datore di lavoro credo che una certa elasticità debba essere mantenuta. Sono dunque contraria alla proposta dell'onorevole Palomby Adriana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palomby Adriana.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

L'onorevole Pinto ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quarto comma aggiungere il seguente:

« *c*) nell'inserimento dei giovani a cui corrisponda l'introduzione di nuovi turni, con conseguente riduzione dell'orario di lavoro per tutti i turnisti, un superincentivo (sotto forma di fiscalizzazione degli oneri sociali) »;

e alla fine dell'articolo aggiungere la seguente proposizione:

« Nei casi previsti dai due commi precedenti, quando sussistano le condizioni, si applicano le agevolazioni di cui alla lettera *c*) ».

Poiché l'onorevole Pinto non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

Ai fini del rimborso – da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS – l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

Gli onorevoli Palomby Adriana, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerquetti, Cerullo, Covelli, Delfino, d'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Roberti e Sponziello hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere le parole: « ove lo ritengano opportuno le commissioni di cui all'articolo 3 del presente disegno ».

PALOMBY ADRIANA. Nell'emendamento sono state introdotte quelle osservazioni

fatte non soltanto dalla mia parte politica in sede di discussione sulle linee generali; infatti era stato rilevato che l'articolo 11, escludendo dagli incentivi le aziende sottoposte a ristrutturazione o riconversione, non rende certo un buon servigio alla situazione meridionale.

Ora noi non vogliamo respingere totalmente l'articolo in questione ma vorremmo, con questo emendamento, creare la possibilità di un esame di merito da parte delle commissioni regionali che sono state istituite secondo l'articolo 3, in maniera che, ove se ne abbia la possibilità, si possa prevedere una incentivazione tale da salvaguardare la possibilità di impiego giovanile.

BERTOLDI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento per la solita motivazione procedurale ma anche per una questione di merito, visto che l'articolo 11 è stato fatto appositamente per impedire che, nelle aziende a ristrutturazione e riconversione industriale, vengano sostituiti lavoratori a tempo pieno, e dunque con normale contratto, con dei giovani inseriti con incentivi dello Stato. L'emendamento tende ad un esame da parte della Commissione: però ciò rischia di portare ad una procedura molto macchinosa, ed inoltre potrebbe anche favorire delle infrazioni. Ritengo pericoloso qualsiasi emendamento e quindi credo che convenga lasciare nel testo la disposizione che sancisce la tassativa esclusione delle imprese riconvertite.

PALOMBY ADRIANA. Vi sono stati casi di licenziamento di lavoratori dalle aziende: ciò impedirebbe senz'altro che nelle aziende in via di ristrutturazione venissero ad essere sostituiti dei giovani sotto la spinta al posto di lavoro. Mi pare che tale tesi non possa essere presentata sotto questo profilo.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario per le stesse ragioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Palomby all'articolo 11.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi dieci articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.

(*È approvato*).

ART. 13.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

(*È approvato*).

ART. 15.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di informazione, il datore di la-

voro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

(*È approvato*).

ART. 16.

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'Ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

(*È approvato*).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

ART. 17.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

ART. 18.

Le Regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;

b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle Regioni;

c) per la trasformazione dei prodotti agricoli;

d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

La ripartizione tra le Regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole Regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*È approvato*).

ART. 19.

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla Regione territorialmente competente un progetto di sviluppo della area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

La Regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini

della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla Regione territorialmente competente.

(*È approvato*).

ART. 20.

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscano servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari a lire 50.000 mensili per la durata di mesi 24.

Il contributo è condizionato alla frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, nonché all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa la effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

(*È approvato*).

ART. 21.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui al successivo articolo 29, dalla Regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.

In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del sapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempreché posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

ZUECH. Poiché faccio parte anche della Commissione agricoltura, vorrei soffermarmi sul parere espresso dalla Commissione agricoltura sul provvedimento in esame, parere che, a titolo personale, dico fin d'ora di condividere.

La Commissione agricoltura ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento n. 1416, purché però l'articolo 22 sia emendato nel senso di aggiungere, alle parole « della legge 9 maggio 1975, n. 153 », le parole « o nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 352, ai sensi dell'articolo 12 della legge stessa ». La Commissione ha osservato inoltre che gli stanziamenti risultano ancora insufficienti, soprattutto perché non tengono conto della diminuzione sostanziale degli importi a causa della svalutazione.

PRESIDENTE. Intende tradurre questa proposta di modifica in un emendamento formale?

ZUECH. No, signor Presidente, però penso che di questo parere della Commissione agricoltura convenga in qualche modo tener conto.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo.

BERTOLDI, *Relatore*. Questa proposta potrebbe essere recepita dal Governo in sede di applicazione del provvedimento.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La preoccupazione della Commissione agricoltura sarà accolta e resa esplicita nelle circolari di applicazione; faccio comunque presente che l'articolato già richiama anche le comunità montane alla necessità di piani specifici, ma la legge non prevede che gli interventi in agricoltura siano fissati da leggi precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi sei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9 lettera *b*). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione.

(*È approvato*).

ART. 24.

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

ART. 25.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole Regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle Regioni meridionali è fissata nella misura del settanta per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

(*È approvato*).

ART. 26.

Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

servizi di rilevanza sociale.

I Comuni e le comunità montane possono presentare alla Regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con l'indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 27.

L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.

La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di lire 50.000 per la durata di mesi 12;

c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 28.

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'an-

no finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il CIPE è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le Amministrazioni centrali e le singole Regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

PISICCHIO. Vorrei chiedere che in fase di ripartizione dei fondi finanziari si tenesse conto del rapporto esistente nelle regioni, al di là del 70 per cento, per quanto riguarda i piani dei servizi o i piani speciali, cioè, praticamente, vorrei che si tenesse conto del rapporto tra disoccupati e forza-lavoro.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'indicazione dell'onorevole Pisicchio sarà tenuta presente dal CIPE nel dare priorità a quei piani presentati dalle regioni in cui questo rapporto fra forza-lavoro e disoccupazione è sottilineato dagli elementi che egli ha presentato.

BERTOLDI, *Relatore*. Sono d'accordo con la richiesta dell'onorevole Pisicchio e quindi sono favorevole all'accoglimento di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Castellina Luciana e Pinto hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 29 aggiungere:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
COLLEGATA ALLO STUDIO

ART. 29-*bis*.

« Si prevedono forme di occupazione a tempo parziale collegate allo studio secondario superiore e universitario, con una retribuzione che viene fissata dalle Regioni anche integrativa del presalario. Queste forme di occupazione possono essere collegate non solo ai corsi di formazione previsti dalla Regione, ma a qualsiasi attività di formazione stabilita da altri enti pubblici e dai datori di lavoro che decidono di usufruire dei provvedimenti per l'occupazione giovanile attraverso la richiesta di assunzione dei giovani iscritti nelle liste delle sezioni di collocamento ».

CASTELLINA LUCIANA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palomby Adriana, Borromeo D'Adda, Calabrò, Cerquetti, Cerullo, Covelli, Delfino, D'Aquino, De Marzio, di Nardo, Galasso, Lauro, Manco, Menicacci, Nicosia, Roberti, Sponziello hanno presentato i seguenti emendamenti aggiuntivi:

Dopo il « Titolo IV », *inserire*: « Titolo V: Assunzioni presso le amministrazioni statali ».

Nel nuovo « Titolo V » *inserire i seguenti articoli*:

ART. 28.

Le assunzioni in ruolo organico presso le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, sono riservate per il 25 per cento dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 ai giovani di età non superiore agli anni 28, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 29.

Le assunzioni dei giovani di cui all'articolo precedente sono subordinate all'esito

favorevole di un corso teorico-pratico di formazione professionale, al quale si è ammessi mediante concorso unico nazionale per titoli selettivi a punteggio prefissato nel bando di concorso e mediante una prova scritta consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La valutazione dei titoli e delle risposte sintetiche può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

In relazione alle esigenze organizzative dei concorsi possono essere utilizzate sedi decentrate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai corsi i formazione professionale sono ammessi, entro il numero di posti a disposizione per ciascuna carriera o specializzazione, i candidati i quali abbiano conseguito non meno del cinquanta per cento del punteggio massimo complessivo previsto per i titoli e le prove scritte. Ai fini del reclutamento per l'ammissione ai corsi non vengono valutati i titoli di preferenza e precedenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici, dei quali si terrà conto ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 30.

ART. 30.

Sono ammessi ai corsi di formazione professionale i giovani, che ne faranno domanda, in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei seguenti:

a) per la carriera direttiva tecnica: diploma di laurea ed età non superiore ad anni 28;

b) per la carriera direttiva amministrativa: diploma di laurea ed età non superiore a 26 anni;

c) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore ed età non superiore a 22 anni;

d) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore ed età non superiore a 20 anni;

e) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo ed età non superiore a 25 anni.

Nessun candidato può partecipare ogni anno a più concorsi per carriere diverse. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi ella legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'esibizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio del corso.

Il requisito dell'età si intende riferito all'anno solare. Il bando di concorso indica gli eventuali titoli di studio richiesti per corsi di particolare qualificazione.

ART. 31.

La selezione e il reclutamento dei giovani sono organizzati e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione -, di concerto con i Ministeri interessati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, procede alla emanazione dei bandi di concorso in relazione ai fabbisogni funzionali, qualitativi, nonché territoriali delle singole amministrazioni. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione deve rendere detto parere entro 20 giorni dalla richiesta; in mancanza, il parere si intende favorevole.

I bandi di concorso determinano il numero dei posti messi a concorso relativi anche a più anni solari, i titoli valutabili e il relativo punteggio, le modalità e i criteri di svolgimento delle singole prove, nonché le sedi di servizio e il tempo minimo di permanenza in ciascuna sede.

Il bando di concorso è emanato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli atti del concorso sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

ART. 32.

I corsi di formazione o di addestramento sono organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che può avvalersi delle strutture esistenti presso le singole amministrazioni o delle stesse strutture scolastiche o universitarie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, della pubblica istruzione e dei ministri interessati, è determinata una convenzione tipo che stabilisce le modalità di utilizzazione delle strutture necessarie allo

svolgimento dei corsi e la misura del compenso orario al personale impegnato nello espletamento dei corsi medesimi.

I corsi hanno la durata di 12 mesi effettivi per le carriere direttive, di un periodo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 6 per le altre carriere.

Lo svolgimento dei corsi prevede l'effettuazione di attività pratico-operative, presso le amministrazioni interessate, e di studio di un rapporto rispettivamente del 40 e del 60 per cento dell'orario di servizio vigente per gli impiegati civili dello Stato.

A conclusione del corso, le amministrazioni interessate esprimono un giudizio sulle capacità professionali e sul rendimento dei giovani nelle attività pratico-operative ed i docenti del corso procedono ad una valutazione sul profitto di ciascun candidato.

La graduatoria nazionale di merito viene compilata sulla base dei giudizi delle amministrazioni interessate e dei docenti addetti allo svolgimento dei corsi, da apposita commissione composta dalla direzione dei corsi e da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale nazionale rappresentata nel CNEL.

Per la formazione della graduatoria valgono i titoli di precedenza e preferenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici.

ART. 33.

Ai giovani ammessi ai corsi di formazione professionale di cui alla presente legge competono, per ogni mese di effettiva presenza, un assegno onnicomprensivo da assoggettare alle sole ritenute erariali di importo corrispondente al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere.

Agli stessi, durante il periodo di partecipazione al corso, compete l'assistenza sanitaria ENPAS a carico dello Stato.

In caso di anticipata cessazione dal corso per qualsiasi motivo, anche disciplinare, o di esito negativo dello stesso si fa luogo, per il periodo relativo alla effettiva frequenza del corso, alla costituzione della posizione assicurativa a carico dello Stato con le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Le assenze comunque determinate dai corsi comportano una riduzione dell'assegno pari ad un trentesimo per giornata e se superiore a sessanta giorni comportano la decadenza automatica al corso.

ART. 34.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono immessi nei ruoli e destinati alle singole amministrazioni in relazione ai rispettivi fabbisogni così come determinati nei bandi di concorso.

La nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di inizio dei corsi di formazione.

Il corso viene valutato ai fini del periodo di prova.

ART. 35.

Il personale nominato ai sensi del precedente articolo 34 costituisce gradualmente i nuclei iniziali dei ruoli unici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 36.

L'articolo 28 della presente legge si estende agli enti di diritto pubblico.

PALOMBY ADRIANA. La materia è stata discussa in Commissione ed ha trovato il conforto di taluni interventi anche di colleghi di altri gruppi. Sul problema delle assunzioni nella pubblica amministrazione noi abbiamo inteso riproporre in sede di esame degli articoli il reinserimento di quel titolo II che era stato stralciato dal Senato, ponendolo dopo il titolo IV, relativo all'agricoltura, e recuperando la numerazione corretta ed aggiornata degli articoli. Vi è una sola modificazione, che è stata fatta nel contesto di quegli articoli che erano stati stralciati al Senato, ed è una modifica che riguarda la formazione delle graduatorie nazionali. In realtà da parte di taluni si è manifestata una certa avversione ad introdurre nella legge il problema delle assunzioni nella pubblica amministrazione, perché si temeva una non sufficiente garanzia che le assunzioni avvenissero con un criterio di obiettività.

Noi abbiamo proposto che la graduatoria nazionale venga redatta non solo dalla direzione dei corsi, ma da una commissione di cui la direzione dei corsi fa parte, integrata dai rappresentanti delle forze sindacali che sono rappresentate nel CNEL, riproducendo il principio introdotto all'articolo 3 per quanto riguarda la partecipazione delle forze sindacali alla redazione

dei piani e di tutto quanto riguarda l'attività di quella commissione.

Il motivo per il quale abbiamo insistito per il reinserimento, anche se ci rendiamo conto del fatto che è una battaglia perduta in partenza (considerazione che non ci ha mai scoraggiato), consiste nell'importanza di questo titolo ai fini della diminuzione della disoccupazione intellettuale. Infatti quel tipo di assunzione prevede l'inserimento di laureati e diplomati, di giovani con un titolo di studio di scuola media superiore, come veniva fatto osservare da due colleghi non « sospetti », l'onorevole Mancini e l'onorevole Pisicchio, che, pur seguendo la linea di partito, hanno avuto la libertà di coscienza di esprimere la loro valutazione per dei problemi che ci toccano. Non a caso siamo in tre, tutti meridionali, a sostenere questa tesi, proprio perché sappiamo che il pubblico impiego nell'Italia meridionale rappresenta una valvola di sfogo, data la carenza industriale.

Queste sono le motivazioni per le quali abbiamo chiesto, anche se invano, il reinserimento di tale titolo.

BERTOLDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti proposti.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero dichiarare a nome del Governo quanto ho già detto al Senato, anche tenendo conto delle ragioni che hanno indotto il Governo ad accettare in quella sede la volontà espressa dalla maggioranza dei santori, e cioè che il Governo si è già impegnato – e confermo l'impegno – a presentare a parte un provvedimento che porti chiarezza e ordine in tutta la materia che riguarda i concorsi pubblici. Si dovrà prevedere (e mi pare che vi sia già stato un apprezzamento positivo da parte di tutti i gruppi parlamentari) che la pubblica amministrazione ogni anno, ad una data stabilita, renda edotta la pubblica opinione dei comparti di occupazione disponibili e delle procedure per partecipare ai concorsi; si dovranno snellire i tempi, al fine di orientare più facilmente i giovani verso le possibilità di occupazione. Quali possibilità ? Il Governo non può che conservare una linea che è condivisa da tutte le forze politiche e sociali. Vi sono amministrazioni in cui è evidente e già presente la necessità di assunzioni, mentre vi sono amministrazioni o enti pubblici con personale in soprannumero. Pertanto il personale va ridistribuito con criteri di maggiore razionalità e i posti residui vanno messi a concorso, senza però ridurci ad alcuna forma di assunzione fittizia, di tipo assistenziale, cioè che non risponda ad una obiettiva necessità, perché abbiamo tutti l'obbligo di contenere la spesa pubblica. Nelle amministrazioni in cui la carenza di personale è già evidente, prima di indire concorsi pubblici si deve prevedere la utilizzazione del personale esuberante in altre amministrazioni (ricordo i 64 mila dipendenti degli enti mutualistici e i dipendenti di enti inutili). Solo dopo che avremo recuperato, per mansioni e concorsi di riqualificazione fatti presso le scuole della pubblica amministrazione, tutto questo personale, si faranno concorsi per i posti residui, perché – ripeto – vi sono settori in cui già oggi vi è carenza di personale.

Confermo l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge a parte su questa materia, che sia ispirato a questi criteri, che sono condivisi dalle forze politiche e sociali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Adriana Palomby, che tende ad istituire un nuovo titolo, restando inteso che se verrà respinto gli altri emendamenti saranno considerati preclusi.

(*È respinto*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pezzati e Mancini Vincenzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge recante " Provvedimenti per l'occupazione giovanile " nel testo trasmesso dal Senato, impegna il Governo a raccomandare alle

regioni che diano applicazione al primo comma dell'articolo 3 nel senso di chiamare a far parte delle Commissioni anche le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale operanti nella regione ».

(0/1416/1/13)

GRAMEGNA. Siamo d'accordo sulla richiesta avanzata con l'ordine del giorno.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e dela previdenza sociale*. Ritenevamo implicito tale criterio, ma se lo si vuole rendere esplicito il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini Vincenzo, Pisicchio, Pezzati e Casadei Amelia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

nell'approvare il provvedimento per la occupazione giovanile nel testo unificato trasmesso dal Senato, impegna il Governo:

1) ad emanare con ogni urgenza provvedimenti relativi alle assunzioni in ruolo organico presso le amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, prevedendo una riserva del 30 per cento dei posti disponibili ai giovani;

2) a chiarire, in sede di emanazione di norme applicative del provvedimento, che il contratto di formazione previsto all'articolo 7 può essere posto in essere dai datori di lavoro, nonché da enti pubblici economici, così previsto espressamente, per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'articolo 6 dello stesso provvedimento;

3) a precisare in via amministrativa, che le richieste di assunzioni, soprattutto per quanto previsto dagli articoli 25 e seguenti in materia di servizi socialmente utili, vanno presentate alle sezioni di collocamento comprese in un ambito più vasto del comune ove si instaura il rapporto, ad evitare che i benefici si applichino esclusivamente ai giovani non occupati residenti nel comune;

4) ad assumere le più opportune iniziative perché in sede di ripartizione per ciascun anno finanziario dei fondi di cui all'articolo 29, primo comma, la quota da riservare ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 venga con rigore e in ogni modo salvaguardata ».

(0/1416/2/13)

FERRARI MARTE. Io credo che non sarebbe opportuno entrare nel merito di una materia che, come ci è stato ora detto dall'onorevole ministro, sarà presto oggetto di un nuovo provvedimento legislativo di iniziativa governativa. Inoltre, per quanto riguarda la proposta di riserva del 30 per cento dei posti disponibili ai giovani, devo dire che mi sembra si tratti di un intento difficile da realizzare e non giusto, soprattutto non giusto, nei confronti di coloro che partecipano, a parità di condizioni e di capacità, allo stesso concorso per l'assunzione. Il limite di età per la partecipazione ad un concorso è stabilito dalla legge e nel suo ambito non si possono attuale discriminazioni; eventualmente dovrebbe essere modificata la stessa norma.

MARZANO. Noi, nella sostanza, siamo d'accordo con lo spirito dell'ordine del giorno proposto dal gruppo democristiano e anche al Senato abbiamo fatto delle osservazioni in merito alla necessità di adeguare gli organici della pubblica amministrazione nel quadro di una riqualificazione dell'intero settore. Comunque il ministro ha annunciato che rapidamente verrà presentato un disegno di legge relativo alla pubblica amministrazione e riguardante non solo gli organici ma anche la qualità del personale: di questo noi comunisti siamo abbastanza soddisfatti.

Ora vorrei esprimere qualche riserva su alcuni punti dell'ordine del giorno presentato dai colleghi della democrazia cristiana. Innanzi tutto non mi convince l'idea di introdurre una riserva del 30 per cento a favore dei giovani nei pubblici concorsi: il concorso è pubblico e tutti i cittadini vi possono partecipare; né tanto meno credo che una simile riserva potrebbe essere sufficiente. Ci sarebbe da augurarsi che, soprattutto nel mezzogiorno, la totalità delle assunzioni venissero fatte tra i giovani.

PRESIDENTE. Poiché ho fatto uno strappo alla regola permettendo che vi fosse discussione sugli ordini del giorno, prego i colleghi di essere, per lo meno, concisi.

MARZANO. Sulla questione dei piccoli comuni siamo d'accordo. Da ultimo vorrei

sollecitare il Governo ad approntare al più presto le procedure tecnico-amministrative, altrimenti non si può fare niente.

TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare i colleghi del gruppo democristiano di sostituire la parola « impegna » con « invita » per quanto riguarda la prima parte inerente alla pubblica amministrazione. Voglio dire che esistendo in proposito degli aspetti di dubbia costituzionalità che il Governo sta esaminando al fine di riordinare l'intera materia, oggi come oggi io non posso assumere un impegno, almeno sui due punti che sono resi espliciti e sui quali attendiamo che si pronunci la Commissione affari costituzionali del Senato.

Quindi, mentre per tutta quella parte che riguarda l'applicazione della legge vedo con piacere che esiste una concordanza tra tutti i gruppi, accolgo certamente quanto mi viene chiesto, ma desidero che si trasformi l'impegno in un invito, perché, fintanto che non verrà comunicato il parere della Commissione affari costituzionali, non sono in grado di dire se il Governo possa sciogliere quelle riserve messe allo studio degli organi costituzionali.

MANCINI VINCENZO. Per il gruppo della democrazia cristiana la prima parte dell'ordine del giorno riassume e riprende tutto il senso degli interventi che abbiamo svolto durante la discussione sulle linee generali. Poiché ci siamo fatti carico della necessità di non frapporre remore alla rapida attuazione del disegno di legge in discussione attraverso la presentazione di emendamenti, abbiamo concentrato nell'ordine del giorno le nostre riflessioni sulla portata del provvedimento, che ci sembra limitato rispetto a quelle che erano le sue dimensioni originarie.

Certamente non crediamo che i problemi del Mezzogiorno e delle aree depresse siano risolvibili attraverso il pubblico impiego, ma riteniamo che nella struttura fragile, precaria ed assai preoccupante del Mezzogiorno il provvedimento non riesca a realizzare le sue potenzialità positive e che certo il ricorso alla pubblica amministrazione potrebbe rappresentare una valvola di sicurezza.

Voglio chiarire che non troviamo difficoltà a tramutare l'impegno in invito, ma forse è sfuggito un altro aspetto...

TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Assumo l'impegno di presentare il provvedimento; la mia richiesta tendeva a non impegnare il Governo.

MANCINI VINCENZO. Vorrei chiarire che quando abbiamo usato l'espressione « approntare e predisporre provvedimenti » non abbiamo inteso dire di assumere iniziative, ma appunto di predisporre provvedimenti. Per il gruppo democristiano, il senso di questa proposizione, che si carica di un significato politico particolare, mira a sottoporre all'attenzione del Governo l'eventualità, di fronte a chiare condizioni di necessità e di urgenza, di ricorrere ancora, in questa materia, alla strada del decreto-legge. Per questo motivo abbiamo usato la dizione: « predisporre provvedimenti »: non si è trattato né di distrazione né di superficialità da parte del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, accetta di sostituire la parola « impegna » con « invita » ?

MANCINI VINCENZO. Certamente.

PRESIDENTE. Con questa modifica l'ordine del giorno è accettato dal Governo.

Gli onorevoli Gramegna, Marte Ferrari, Furia, Zoppetti e Tedeschi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

visto l'articolo 26 della legge concernente " Provvedimenti per l'occupazione giovanile "

tenuto conto che i progetti specifici di intervento in alcuni settori devono essere definiti dall'amministrazione centrale delle Regioni d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione;

considerato che la facoltà di presentare tali progetti specifici dovrebbe essere concessa non soltanto ai comuni e alle comunità montane ma anche alle province, ai comprensori e ai consorzi di comuni;

invita il Governo

ad adoperarsi affinché nella concreta attuazione del provvedimento si operi in tal senso ».

0/1416/3/13.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi sono degli enti

territoriali, come la provincia, che non possono presentare piani né in agricoltura, né nel settore dell'artigianato, né in campo industriale, né in quello commerciale, in quanto privi di competenze in tali materie. Abbiamo pertanto operato nel testo una distinzione tra gli enti a seconda delle rispettive competenze nei singoli settori: il problema, cioè, è già risolto dalla legge, per cui prego i presentatori di ritirare l'ordine del giorno che mi pare veramente superfluo.

ZOPPETTI. Abbiamo ricevuto alcuni ordini del giorno, in modo particolare dall'associazione delle province, in cui si chiede una chiarificazione sull'interpretazione di questo articolo.

In alcune province sono già stati predisposti dei piani in relazione ai servizi sociali (fra queste anche la provincia di Roma): noi vorremmo che il ministro tenesse conto di ciò.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del ministro debbono essere intese nel senso che la provincia ha diritto di proporre iniziative nell'ambito delle sue istituzionali competenze.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esatto.

ZOPPETTI. A seguito di questo chiarimento, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli Vincenzo e Maria Cocco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1416,

impegna il Governo

affinché, in sede di emanazione delle norme applicative della legge, interpreti l'articolo 22, che fa riferimento alle direttive comunitarie in agricoltura, nel senso che le disposizioni in esso previste si applichino anche nei territori montani in coerenza con la quarta delle direttive comunitarie in agricoltura ».

0/1416/5/13.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo quanto ho già avuto modo di dire in sede di replica, rispondendo alle osservazioni del l'onorevole Zuech; in sostanza, accetto l'ordine del giorno.

MICELI VINCENZO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. I deputati Castellina Luciana, Bertani Eletta, Rosolen Angela Maria e Lodolini Francesca, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

invita il Governo

ad operare affinché almeno il 50 per cento dei posti di lavoro che verranno creati con questa legge siano riservati alle donne ».

Ho alcuni dubbi sulla proponibilità di quest'ordine del giorno. Sentiamo comunque i presentatori e il Governo.

CASTELLINA LUCIANA. L'ordine del giorno si illustra da sé. Vorrei fare soltanto un'osservazione: è stato detto che saremmo di fronte ad un elemento di rigidità. Ora, io credo che se si vuole ottenere una svolta, da questo punto di vista, debbano essere inseriti proprio degli elementi di rigidità.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Un invito di questo genere non significa nulla, perché questa riserva è praticamente inattuabile: essa avrebbe dovuto essere inserito nel provvedimento (ed ho già detto cosa ne pensavo) in quanto un tale invito, in questa fase, è destinato a cadere nel nulla perché il Governo non potrà fare quanto si chiede con l'ordine del giorno. Prego quindi le colleghe di ritirarlo, in quanto la legge non offre alcuno strumento che mi possa consentire di raggiungere questo obiettivo. Non posso scrivere ai datori di lavoro: vi raccomando di...

CASTELLINA LUCIANA. Si potrebbe apportare una modifica, se vi è un terreno sul quale il Governo può operare: e cioè fare riferimento ai posti che vengono creati nei servizi socialmente utili.

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Castellina, a questo punto neppure lì, perché la

legge non fissa questo vincolo, quindi non posso dare delle indicazioni amministrative che sono in contrasto con la legge. Posso solo dire che in sede CIPE, se vi sono progetti che più attengono a settori di occupazione femminile, teoricamente si può tenere presente questa valutazione, ma non certo come vincolo, perché la legge mi proibisce di farlo.

PRESIDENTE. Il Governo non ritiene di poter accogliere il suo ordine del giorno, onorevole Castellina, poiché si tratta di un impegno *contra legem,* dal momento che l'ordine del giorno tende ad impegnare il Governo ad assumere una direttiva che è contraria a quanto contenuto nella legge. Ribadisco pertanto i miei dubbi circa la stessa proponibilità dell'ordine del giorno.

CASTELLINA LUCIANA. Il ministro ha suggerito una possibilità. Si potrebbe formalizzarla ?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* No, non posso, perché non posso dare una direttiva al CIPE che sia fuori dalla legge. Questa è una valutazione di fatto.

PRESIDENTE. La prego di rinunciare alla votazione, onorevole Castellina, ritenendo impegnative le dichiarazioni del ministro nei termini in cui ha ritenuto di poterle fare.

CASTELLINA LUCIANA. D'accordo, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GRAMEGNA. Signor Presidente, la nostra dichiarazione di voto sarà brevissima, anche perché le posizioni che sono state espresse in sede di dibattito in questo ramo del Parlamento e prima ancora al Senato della Repubblica hanno largamente motivato l'atteggiamento positivo del nostro gruppo su questo primo provvedimento.

Arriviamo alla conclusione di questa legge dopo un approfondito esame ed un proficuo confronto tra le forze politiche e sociali e i movimenti giovanili, e arriviamo a tale conclusione non certo in un clima idilliaco, come qualcuno ha sostenuto questa mattina in questa sede, ma in un clima di lotta politica e di impegno morale, impegno che è stato profuso da tutti i gruppi, da tutti i colleghi.

Certo, pur valutando complessivamente in senso favorevole la legge, siamo consapevoli che essa non risolve il problema dell'occupazione giovanile nel paese. Tuttavia questa legge rappresenta un elemento positivo, un contributo importante verso forme di aggregazione dei giovani; se sarà collegata al progetto di riconversione industriale, al problema del collocamento della manodopera, della formazione professionale e dell'apprendistato, nonché alle altre questioni che riguardano il mondo giovanile del nostro paese, potrà dare un contributo importante per affrontare questo che è uno dei problemi più seri presenti nella società italiana ed anche negli altri paesi europei.

Lo sforzo maggiore che deve essere compiuto da oggi in poi è quello di una iniziativa costante dei movimenti giovanili, delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche affinché la legge trovi attuazione, la più piena possibile. In pari tempo questa spinta deve servire a mettere in moto tutto il meccanismo che la legge prevede ed a stimolare le regioni a predisporre i piani in tempo utile, nonché a vivacizzare l'istituto regionale attraverso la partecipazione dei giovani.

È in questo spirito, signor Presidente, che preannunciamo il voto favorevole del partito comunista a questo disegno di legge.

PEZZATI. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che il Parlamento, dando oggi il voto definitivo al disegno di legge sull'occupazione giovanile, compia un atto di grande significato politico in un momento particolarmente delicato e difficile per la vita del paese.

Anche noi siamo consapevoli dei limiti e dei difetti che può avere questa legge, anche perché abbiamo sempre ritenuto che la perfezione dello strumento legislativo sia difficilmente perseguibile da parte di ciascuno. Siamo consapevoli del fatto che non è con un provvedimento legislativo che si può risolvere il grave problema della condizione giovanile nel nostro paese; lo hanno sottolineato ampiamente i colleghi del mio gruppo intervenuti nella discussione generale. Allo stesso modo siamo consapevoli del fatto che non si può fare carico ad un provvedimento di questo tipo dei

mali strutturali che affliggono da tempo, o da sempre, il nostro paese. Pertanto riteniamo che certe richieste che sono state fatte da alcuni colleghi nel corso della discussione generale siano certamente da prendere in considerazione in rapporto ad impegni di azione politica e legislativa a livello di Governo e di Parlamento. Prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro fatte in questa sede in risposta all'ordine del giorno presentato dal nostro gruppo. Riteniamo però che i limiti e le insufficienze del provvedimento non ne debbano nascondere il profondo ed importante significato politico. E nei limiti di una dichiarazione di voto intendo richiamare quello che a giudizio della democrazia cristiana è il significato politico di questo documento. Innanzitutto il Governo e le forze politiche nel dibattito che si è sviluppato al Senato e poi nella nostra Commissione hanno dimostrato di essersi fatto carico del problema dell'occupazione giovanile, che è uno dei problemi più gravi che angustia il nostro paese e – come lo stesso relatore sottolineava – gli altri paesi europei, come è stato rilevato anche in recenti incontri a livello internazionale.

Con questo provvedimento ci si fa carico di un problema prendendo alcune decisioni, e soprattutto prendendo coscienza della necessità di andare oltre con provvedimenti più organici che incidano realmente nella condizione dei giovani nel nostro paese. È un provvedimento che non possiamo certamente definire di carattere assistenziale ma che cerca, in una situazione difficile, di forzare la rigidità del mercato inserendo nuove leve di lavoro, naturalmente con le limitazioni proprie di un provvedimento congiunturale. Non è un provvedimento assistenziale, e il collega Bonalumi lo ha sottolineato nel suo intervento, così come lo sono altri presentati da varie forze politiche e nei quali ci si è limitati alla definizione di alcune somme di denaro da dare ai giovani in attesa di prima occupazione. Questo provvedimento va oltre. È un provvedimento-ponte verso soluzioni più organiche e intendiamo anche noi richiamare la necessità che a questi obiettivi di più ampio respiro si arrivi anche attraverso altre leggi che siano atte a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo ed un'ulteriore espansione del sistema economico-produttivo, soltanto grazie al quale sarà possibile dare spazio anche all'occupazione giovanile.

È indubbiamente un provvedimento eccezionale perché non è attraverso una legge che si creano posti di lavoro in una economia di mercato come la nostra, in un sistema economico-politico di tipo occidentale come il nostro, ma attraverso le leve necessarie per poter espandere il sistema economico, collocando in esso anche il problema dell'occupazione giovanile.

È un provvedimento-ponte verso altri provvedimenti di carattere legislativo già approvati dal Governo e presentati alle Camere e per i quali ritengo che il gruppo della democrazia cristiana possa esercitare un ruolo importante e determinante a favore di una rapida approvazione. Mi riferisco alla riforma del collocamento, alla legge-quadro sulla formazione professionale, alla riforma della scuola secondaria superiore: sono davvero intese sulla base delle quali la condizione giovanile in Italia potrebbe trovare le premesse e le condizioni per un necessario superamento ed una soluzione nel tempo.

È molto importante anche il modo in cui verrà gestita questa legge. Ritengo che la democrazia cristiana si farà carico, attraverso la forza che esprime nel paese e nelle istituzioni, di far sì che il provvedimento in discussione possa trovare piena attuazione, possa calarsi davvero nella realtà del paese cercando di trovare in essa tutti gli elementi di positività che la contraddistinguono.

Ringrazio pertanto a nome del gruppo della democrazia cristiana il ministro del lavoro per l'impegno dimostrato nel predisporre e seguire questo provvedimento durante tutto il suo *iter* parlamentare; ugualmente desidero sottolineare l'opera impegnativa svolta dal gruppo della democrazia cristiana al Senato attuando un dibattito serio e serrato con tutte le forze politiche disponibili ad un confronto su questo problema, e ancora desidero sottolineare la decisione presa dal gruppo democristiano della Camera di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato nella consapevolezza che certo delle modifiche migliorative avrebbero potuto essere apportate ma che, dal momento che la perfezione non è comunque raggiungibile, sarebbe stato assai più opportuno non frapporre altri ostacoli alla definitiva approvazione. Si è trattato di una decisione politica importante, tendente ad arrivare quanto prima al varo di una legge tanto attesa dal paese e in particolar modo dai giovani.

È con queste intenzioni e con questo significato che annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PISICCHIO. A conclusione di questo dibattito devo dichiarare che, pur avendo avuto in questi giorni disponibilità di tempo ed elementi nuovi per riflettere, non posso onestamente ritenere che le mie preoccupazioni siano state del tutto fugate in merito all'efficacia del provvedimento, nonostante questo tenda a raggiungere traguardi obiettivamente limitati; né posso dichiararmi completamente soddisfatto dalle dichiarazioni del ministro – che d'altra parte non avrebbero potuto essere diverse – relative all'impegno del Governo a presentare un disegno di legge per sbloccare e regolamentare, attraverso innovazioni che del resto erano già presenti nel testo originario del Governo, la materia della formazione professionale e dei concorsi nella pubblica amministrazione.

Sarebbe stato più opportuno e significativo se in questa sede si fosse provveduto a presentare dei decreti *ad hoc* tenendo conto che, al di là di quanto si continua ad affermare circa il gonfiamento degli organici della pubblica amministrazione, ciò viene smentito dai fatti, se è vero, come è vero – e vorrei finalmente una chiarificazione attraverso un'indagine seria – che molti enti rischiano la paralisi delle loro attività. Ricordo, ad esempio, l'INPS, il Ministero del lavoro, gli ispettorati, gli uffici di collocamento, gli ospedali per quanto riguarda il personale-paramedico, del quale si parla da anni. Per quanto concerne poi l'utilizzo del personale degli enti cosiddetti inutili e di quelli mutualistici, mi pare quanto meno azzardato parlare di 65 mila posti, come se dovesse cessare, improvvisamente, tutta l'attività assistenziale – mi riferisco agli enti mutualistici – una volta attuato il trasferimento alle regioni.

Ritengo, perciò, che non sia socialmente e moralmente (mi si lasci passare il termine) giusto escludere quasi del tutto i giovani intellettuali, specialmente i meridionali, dai benefici della presente legge e nel contempo bloccare i concorsi. In buona sostanza, tenendo conto della estrema limitatezza della possibilità di occupazione nei settori produttivi privati – abbiamo avuto occasione di parlarne a sufficienza anche per quanto riguarda la riconversione e la ristrutturazione, e ritengo che certe affermazioni non debbano essere dimenticate, anche se il tempo fa dimenticare molte cose, visto che le piaghe rimangono – che operano nel mezzogiorno (e non si tratta di fare, come è stato detto, del meridionalismo da miserabili o d'accatto), e rendendoci conto della necessità di non vanificare il tentativo di attuare un discorso concreto in favore dei giovani, in attesa che si esca dal *tunnel* della gravissima crisi economica, sono costretto a modificare, mio malgrado, l'iniziale atteggiamento (e lo dico in piena coscienza) del tutto negativo che avevo assunto in merito al provvedimento.

PALOMBY ADRIANA. Ho già avuto modo di esprimere il mio apprezzamento sul provvedimento presentato dal ministro del lavoro il quale per primo, rispetto a tutti i colleghi che l'hanno preceduto, ha tentato un approccio con il problema della disoccupazione giovanile.

Il mio rammarico, però, è causato dal fatto che il disegno di legge sia stato stravolto e che tutto ciò che di positivo esso conteneva sia stato ridimensionato, facendo nascere non soltanto in me, rappresentante del gruppo di Democrazia nazionale, ma anche in altri colleghi di altri gruppi, perplessità che logicamente sono state espresse in maniere diverse. Il mio gruppo politico ha tentato di apportare un contributo migliorativo al testo in esame mediante la presentazione di alcuni emendamenti, che però sono stati tutti respinti. Ciò non toglie che gli aspetti positivi del provvedimento non possono certamente indurci a dare un voto contrario, poiché quanto meno si avranno alcuni effetti positivi sul problema della disoccupazione giovanile; però, nello stesso tempo, il mio gruppo non potrà esprimere un voto favorevole, e nessuno si meravigli della nostra astensione (perché oggi l'astensione ha assunto un valore determinante, se è vero che abbiamo addirittura un Governo che si regge, appunto, sulle astensioni). Il nostro voto ha il significato di una non completa sodisfazione in merito ad un progetto di legge che avremmo voluto vedere proteso più globalmente verso l'intera questione della disoccupazione giovanile. Ecco perché abbiamo presentato degli emendamenti: abbiamo cioè ripreso dei motivi emersi dalla discussione sulle linee generali, rendendoci conto di certe realtà sociali di una parte dell'Italia che non è certamente trascurabile, nella quale determinati stralci hanno

indubbiamente vanificato gli effetti del disegno di legge sull'occupazione intellettuale; ed abbiamo anche rilevato talune manchevolezze, alle quali volevamo porre rimedio con le nostre proposte di modifica che – stante il clima teso ad approvare il più rapidamente possibile il disegno di legge, date le aspettative del mondo giovanile – sono cadute nel vuoto.

Do atto all'onorevole ministro di mantenere sempre gli impegni che assume: e quindi speriamo anche che siano rispettati gli impegni assunti responsabilmente, pur nel rispetto della legge; non ho alcun dubbio in proposito, ed intendo dirlo chiaramente, proprio come apprezzamento alla persona del ministro del lavoro. Però, debbo rilevare che con questo provvedimento, anche se parzialmente positivo, non facciamo un approccio definitivo con il mondo della disoccupazione giovanile e soprattutto con il mondo giovanile in genere, se non sciogliamo a monte certi nodi importanti quali la riforma universitaria, della scuola secondaria, del collocamento, se non approviamo la legge-quadro sulla formazione professionale e se, soprattutto, non si arriverà ad una ripresa economica, con l'ampliamento della base occupazionale.

Non credo, onorevole ministro, che i giovani vogliano risolvere il loro problema occupazionale in una sorta di classismo anagrafico; credo invece che essi aspirino a realizzare una società che dia il posto a tutti e che consenta a tutti (soprattutto ai giovani, che saranno i responsabili della società di domani) di essere partecipi e protagonisti dell'evoluzione economica, sociale e civile del nostro paese.

Credo quindi che ci attendano molti impegni che dovremo affrontare con grande serietà, e tra questi ricordo anche la gestione della legge: mi sembra già di vedere, all'indomani della sua approvazione, le fiumane di giovani che si iscrivono nelle liste speciali, mi sembra di vedere questa esplosione di entusiasmo e di speranza dei giovani i quali vogliono risolvere il loro problema di vita.

Ella ha detto, onorevole ministro, di voler giustamente meditare gli aspetti del provvedimento connessi con la pubblica amministrazione, per evitare il rischio di incorrere in violazioni costituzionali le quali spesse volte, sotto la spinta dell'urgenza, sono passate a vele spiegate in Parlamento. Cerchiamo quindi di legiferare su questo terreno, ma cerchiamo anche di affrettare i tempi del provvedimento, proprio per venire incontro alle esigenze di occupazione della gioventù intellettuale in quella che è una grande parte dell'Italia, soprattutto del meridione.

Vorrei però sottolineare anche un altro aspetto: e cioè la necessità di far sì che la tendenza all'impiego pubblico, nel mezzogiorno, sia sconfitta dalla creazione di alternative valide, per cui i giovani non siano più costretti a guardare a quello come al loro unico sbocco professionale.

Concludo, quindi, riconfermando l'astensione del gruppo di Democrazia nazionale dalla votazione sul provvedimento, astensione che vuol significare, da una parte, riconoscimento della validità del disegno di legge, e dall'altra la necessità di un impegno ancora maggiore a favore della gioventù italiana.

FERRARI MARTE. A conclusione del dibattito intorno al provvedimento sull'occupazione giovanile credo che ne sia stato messo in luce il valore, pur nei limiti che sono stati evidenziati. Esso rappresenta un punto di partenza per dare una nuova tensione, anche ideale, una volontà di aggregazione, una risposta democratica che oggi è impellente e che faticosamente emerge dal quadro politico. Certo, occorre tenere presente il problema della riconversione industriale ,della formazione professionale, della scuola media superiore e del collocamento, perché i problemi dell'occupazione giovanile non potranno essere risolti se non nell'ambito di un nuovo sviluppo, soprattutto nel Meridione e in molte aree del centro-nord del paese.

Occorrerà condurre una battaglia perché gli stanziamenti previsti per il 1977 e per gli anni successivi non divengano residui passivi; questo è un fatto negativo rilevabile nella vita delle regioni, che hanno quantità notevoli di residui passivi in mancanza di leggi che diano attuazione agli stanziamenti previsti. Occorre quindi dare spazio a tutto quello che comporta possibilità creative nuove per l'occupazione dei giovani, ed in questo senso è necessario l'impegno delle regioni, dei comuni, delle comunità montane, dei lavoratori e delle forze democratiche del paese, in modo da arrivare alla fine del 1977 con proposte concrete per la ripartizione delle somme stanziate, evitando che il sud venga discriminato. Il partito socialista italiano ha dato il suo contributo sia al Senato sia alla Ca-

mera perché questo provvedimento, pur con i suoi limiti, venisse approvato con rapidità; ribadiamo ora il nostro impegno politico per la soluzione dei più gravi problemi in cui si colloca la legge, perché altrimenti non potranno essere risolti i problemi così drammatici dei giovani.

CASTELLINA LUCIANA. La mia, più che una dichiarazione di voto è una dichiarazione di perplessità e di sconforto, perché questa legge ci sembra una grande occasione mancata, in un momento così difficile in cui sarebbe stato necessario dare il senso di una svolta, di qualche cosa di serio per l'occupazione giovanile. Questo ci sembra molto grave.

È un'occasione mancata perché questa legge garantisce un pugno di posti senza alcuna garanzia e senza alcun controllo rispetto alle aziende private. Ma la nostra critica più profonda nasce dal fatto che non si introduce alcun elemento qualitativo con questa legge per quanto riguarda il modo di concepire il lavoro.

È vero che questa legge dà un po' di soldi, e i soldi non si rifiutano mai; questo è il ricatto di fronte al quale siamo sempre posti. Si è sempre indotti a dire: meglio questo che niente. Ma questa volta è più rilevante il fatto che questa legge si colloca molto al di sotto delle aspettative, di quello che avrebbe potuto essere e invece non è.

L'onorevole Gramegna diceva che il provvedimento va collegato al piano di riconversione industriale, ma anche questo rappresenta un'altra occasione mancata, quindi è difficile pensare che si possa raggiungere qualche risultato. Ma dietro questa legge vi è un *iter* che non è stato giusto, vi è la conferenza governativa sull'occupazione giovanile, che tutti sanno essere stata pessima; è vero che dopo la legge è stata modificata al Senato, però mi sembra grave che non siano state fatte consultazioni a livello politico in questa ultima fase e che anche le scarne proposte che erano venute dai sindacati non siano state tenute presenti.

Non ci sentiamo di poter approvare questa legge, anche per il rilevante significato positivo che si intende attribuirle. Se ci avessero detto: è una legge bruttina, ma è già qualche cosa, forse ci saremmo astenuti dalla votazione. Invece si attribuisce al provvedimento un significato positivo che ne sottolinea ancor più la discrepanza rispetto alle attese. Ciò non toglie che ci impegneremo per fare in modo che a livello regionale se ne possa tirare fuori tutto quanto sarà possibile, attraverso un duro impegno di lotta che porti rapidamente a modificare il provvedimento.

ROBALDO. Mi riallaccio a quanto ho detto in sede di discussione generale e ribadisco che non si può concepire né proporre una legge sull'occupazione giovanile credibile ed efficace se non nell'ambito di una seria politica di ripresa e di lotta all'inflazione. In assenza di una simile politica qualsiasi legge per i giovani è necessariamente un palliativo destinato a creare ulteriori squilibri e perplessità.

Il provvedimento appare scoordinato rispetto ad altri progetti di legge quali la riforma del collocamento ordinario, la legge quadro sulla formazione professionale, la riforma della scuola media superiore. Ritengo che l'obiettivo di incentivare l'occupazione giovanile che il provvedimento in discussione si propone non sarà facilmente raggiunto, sia perché non vengono affrontate le cause e le motivazioni di carattere strutturale della disoccupazione giovanile, sia perché tale provvedimento da solo, per la sua scarsa elasticità, non potrà avere grande influenza nel raggiungimento di quell'obiettivo.

Il problema dei giovani andrebbe affrontato seriamente, soprattutto creando le premesse per un futuro migliore: questo è l'obiettivo principale da raggiungere e sulla base del quale discutere un progetto specifico. Poiché l'impostazione viene capovolta, e poiché abbiamo visto che perplessità espresse un po' da tutte le parti politiche sono poi rientrate per disciplina di partito piuttosto che per convinzione del singolo, la nostra astensione vuole essere condanna del modo sbrigativo e insufficiente con cui si affronta il problema della disoccupazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Provvedimenti per l'occupazione giovanile » (*Testo unificato, approvato dal Sena-*

to, del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge dei senatori Ziccardi ed altri, Ferralasco ed altri, Fermariello ed altri) (1416).

Presenti	37
Votanti	35
Astenuti	2
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1416, risultano assorbite le proposte di legge: Boffardi Ines n. 11; Zanone ed altri n. 50; Giovanardi ed altri n. 53; Zoppetti ed altri n. 968; Gargano n. 1225.

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosino, Ballardini, Benedikter, Bertani Eletta, Bertoldi, Bertoli, Boffardi Ines, Bonalumi, Buro Maria Luigia, Carlotto, Casadei Amelia, Castellina Luciana, Cresco, De Petro, Facchini, Ferrari Marte, Furia, Gramegna, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Marzano, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Zoppetti, Zuech.

Si sono astenuti:

Palomby Adriana, Robaldo.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO